

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord proposto il 25 giugno 2003

(Causa C-277/03)

(2003/C 200/34)

Il 25 giugno 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Xavier Lewis e Minas Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva ed in particolare dell'art. 10, n. 1, nonché del Trattato che istituisce la Comunità europea.
- 2) condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro cui la direttiva doveva essere attuata è scaduto il 21 aprile 2002.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Implants (International) Ltd, proposto il 26 giugno 2003

(Causa C-279/03)

(2003/C 200/35)

Il 26 giugno 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e C. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Implants (International) Ltd.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- ingiungere alla convenuta di versare alla ricorrente la somma di EUR 294 958,51 (duecentonovantaquattromilainovecentocinquantotto euro e cinquantuno centesimi), pari a EUR 284 000 come capitale e EUR 10 958,51 come interessi di mora;

- ingiungere alla convenuta di pagare EUR 52,91 (cinquantadue euro e novantuno centesimi) al giorno come interessi dal 1° maggio 2003 fino alla data di rifusione totale del debito;

- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. a), delle condizioni generali (allegato II del contratto), la convenuta doveva distribuire l'anticipo iniziale tra i contraenti e/o gli operatori RST entro trenta giorni dalla ricezione dei fondi. La convenuta ha omesso di agire in tal senso ed è receduta dal progetto. Secondo il contratto, tutti i pagamenti dovevano essere effettuati sotto forma di anticipi fino ad approvazione dell'ultimo progetto pronto per la consegna. La convenuta deve pertanto rimborsare l'anticipo alla Commissione, fatte salve le eventuali spese affrontate di cui adduca la prova.

La convenuta poteva presentare una domanda relativa alle spese entro il 31 agosto 2002, unitamente alla debita relazione tecnica a sostegno di tale domanda. Omettendo di agire in tal senso, la convenuta è decaduta dal diritto di presentare domanda per le spese sostenute per il progetto e non ha quindi diritto a pretendere una deduzione di queste dall'anticipo ricevuto.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 3 luglio 2001

(Causa C-287/03)

(2003/C 200/36)

Il 3 luglio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. N.B. Rasmussen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno del Belgio, avendo applicato in modo discriminatorio e sproporzionato i requisiti dell'«analogia» e del «venditore unico» tra prodotti e servizi acquistati da un consumatore, da un lato, e prodotti o servizi resi accessibili a titolo gratuito o a prezzi inferiori nell'ambito di un programma di fidelizzazione, dall'altro, quale condizione preliminare per la realizzazione di tale programma in quanto prestazione di servizi transfrontaliera tra imprese, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 49 del Trattato CE;